



NOTA SINTETICA SUL DECRETO LEGGE 14 MARZO 2025 n. 25 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”

La legge di conversione del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni”, cd d.l. PA, è stata approvata in prima lettura dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera il 17 aprile u.s. È ora all’esame dell’Aula dove, il 23 aprile, è previsto il voto di fiducia.

Il testo del provvedimento contiene una pluralità di misure in materia di personale, rilevanti per Comuni e Città metropolitane, alcune delle quali recepiscono specifiche richieste dell’ANCI. Si riporta di seguito la prima nota sintetica delle disposizioni di interesse come integrate dal primo passaggio parlamentare nelle Commissioni.

Misure urgenti per l’attrattività della pubblica amministrazione per i giovani (Art. 1)

✓ Reclutamento di giovani diplomati ITS in Area Funzionari

La norma prevede un’importante integrazione della disciplina introdotta dall’art. 3-ter, del D.L. n. 44/2023, come convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, disciplina richiesta dall’ANCI per potenziare gli strumenti per attrarre giovani talenti nella Pubblica Amministrazione locale.

In particolare, con le nuove previsioni i Comuni e le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno destinare il **15 per cento** (come disposto in sede referente in luogo del 10 per cento attualmente previsto) delle proprie capacità assunzionali al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 99/2022, nonché dei diplomi di cui al DPCM 25 gennaio 2008, ove strettamente conferente ai profili tecnici banditi. Tale percentuale va quindi ad aggiungersi a quella (20%) già destinabile all’assunzione di giovani con contratti di apprendistato, ai sensi del primo comma, e di formazione lavoro (ulteriore 20%), ai sensi del secondo comma del richiamato art. 3-ter.

I contratti di lavoro così stipulati a tempo determinato, con inquadramento in Area dei funzionari, **sono trasformati alla scadenza**, in presenza di tutti i requisiti per l’accesso al pubblico impiego, compreso il possesso del titolo di studio della laurea, e della valutazione

positiva del servizio prestato, **in rapporti a tempo indeterminato**, nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate.

La norma individua anche strumenti e risorse utili ad agevolare il completamento del percorso formativo universitario del personale tecnico, reclutato con queste speciali modalità, ricorrendo al progetto "PA 110 e lode".

✓ **Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani (Art. 1, comma 1-bis)**

La norma, **richiesta dall'ANCI** e approvata dalle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, amplia significativamente l'effettività della disciplina finalizzata all'attrazione dei giovani verso l'impiego nella pubblica amministrazione, introdotta dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. n. 44/2023, estendendo la possibilità di reclutare, mediante contratto di formazione lavoro, con inquadramento nell'Area dei Funzionari, anche gli studenti universitari iscritti almeno al terzo anno del ciclo di studi e in regola con il conseguimento dei crediti formativi. Le selezioni sono effettuate in convenzione con le Università e le assunzioni avvengono a tempo determinato e sono convertibili a tempo indeterminato dopo il conseguimento della laurea e previa valutazione positiva.

Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione (Art. 2)

✓ **Stabilizzazioni assistenti sociali (Art. 2, comma 3)**

La norma accoglie una specifica **richiesta dell'ANCI**, prevedendo il differimento del termine a tutto il 2025 per l'applicazione delle misure relative alla stabilizzazione del personale precario contenute nel D.Lgs. n. 75/2017, con riferimento agli assistenti sociali assunti con contratto a termine. La misura è finanziata con le risorse stanziare dal comma 200 della Legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017). Si tratta di un'importante novità, utile a dare continuità nella presa in carico dei beneficiari dei servizi di welfare comunali.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Art. 3)

✓ **Nuova disciplina della mobilità propedeutica all'indizione di concorsi pubblici (Art. 3, comma 1, lettera c))**

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone una radicale riforma della disciplina dell'istituto della mobilità volontaria propedeutica all'indizione di nuove procedure di reclutamento (cd mobilità propedeutica).

È importante chiarire immediatamente che l'applicazione di tale nuova disciplina sarà obbligatoria solo a decorrere dal 2026, tenuto conto che il D.L. n. 202/2024, come convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha recepito l'emendamento ANCI finalizzato a prorogare di un ulteriore anno (31/12/2025) la deroga agli obblighi in materia di mobilità volontaria propedeutica alle assunzioni. Questa precisazione è opportuna, tenuto conto che i Comuni e le Città metropolitane hanno già definito o sono in via di definizione della programmazione dei fabbisogni e dei piani assunzionali per il 2025.

Tale interpretazione è confermata dalla lettura coordinata e sistematica delle norme ed in particolare dalla lettura dell'articolo 3, comma 2 del decreto in commento in

cui, per l'anno 2025, è prevista una fase transitoria per l'applicazione della nuova disciplina della mobilità *de qua*.

Nel merito poi, la nuova disciplina supera l'obbligo generalizzato di bandire avvisi di mobilità, prevedendo che le amministrazioni destinino alle procedure di mobilità **non meno del 15 per cento delle facoltà assunzionali** provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa Area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno 12 mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole.

In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali, autorizzate per l'anno successivo, sono ridotte del 15% e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano alla scadenza del termine di 6 mesi dall'avvio delle procedure concorsuali. I comandi, inoltre, non potranno essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato.

In caso di avvio delle procedure di mobilità, il personale che non presenta istanza di partecipazione alla procedura cessa alla naturale scadenza e non potrà essere ulteriormente comandato nemmeno presso Amministrazioni diverse per 18 mesi.

Infine, accogliendo le richieste formulate dall'ANCI per venire incontro alle esigenze dei Comuni di minori dimensioni, le Commissioni riunite Affari Costituzionali e lavoro della Camera, hanno approvato due importanti correttivi a questa misura, specificando in particolare che la stessa non si applica agli enti locali con un **numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50** e chiarendo che l'obbligo di destinare una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali si riferisce a **quelle impegnate in ciascun esercizio finanziario e riguarda esclusivamente il caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale.**

(Art. 3, comma 2)

Il comma 2 dell'art.3 prevede che, per l'anno 2025, fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come sopra modificato dal c.1, le amministrazioni locali, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano nei propri ruoli il personale proveniente da altre amministrazioni, che ne abbia fatto richiesta, si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tali posizioni, almeno dodici mesi di servizio conseguendo una valutazione della performance pienamente favorevole. In caso di mancata attivazione della apposita procedura di mobilità entro l'anno 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque **non oltre il 30 aprile 2026** e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato.

✓ **Reclutamento dei dirigenti dello Stato (Art. 3, comma 1, lettera d) punto 1)**

Con l'inserimento dei nuovi commi da 4-ter a 4-octies dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 vengono ridefinite le modalità di reclutamento dei dirigenti dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per Comuni e le Città metropolitane rimane la mera facoltà di rivolgersi, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali riferite al personale

dirigenziale, al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

✓ **Vigenza delle graduatorie concorsuali degli Enti locali (Art. 3, comma 1, lettera d) punto 3.1)**

Con le modifiche introdotte al secondo periodo del comma 5-ter dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 si dispone il ripristino della **durata triennale** delle **graduatorie concorsuali degli enti locali ai sensi dell'art. 91 TUEL**.

✓ **Scorrimento delle graduatorie concorsuali (Art. 3, comma 1, lettera d) punto 3.2)**

La riformulazione del quinto periodo del comma 5-ter dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce opportunamente che lo scorrimento delle graduatorie vigenti è consentito per tutte le esigenze dell'ente e non esclusivamente in caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione.

Per quanto riguarda lo scorrimento delle graduatorie, l'ultimo periodo, inserito al termine del comma 5-ter dell'art.35 di cui sopra, prevede che le amministrazioni, in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, mediante l'utilizzo di graduatorie di altre amministrazione.

✓ **Applicazione delle precedenze e delle preferenze sulle graduatorie concorsuali (Art. 3, comma 1, lettera d) punto 4)**

I nuovi commi da 5-quater a 5-sexies dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 disciplinano in modo organico l'applicazione, da parte delle commissioni di concorso, delle precedenze, delle preferenze e delle riserve, e i relativi obblighi di trasparenza. Opportunamente si chiarisce che la graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione.

In caso di accordo con altri Enti, pertanto, per l'utilizzo delle graduatorie, il nuovo comma 5- sexies prevede, in merito alla validità della graduatoria, che la stessa cessa entro il termine di validità e pertanto i nominativi dei candidati idoneamente collocati in ordine di graduatoria per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, devono essere trasmessi prima della scadenza della graduatoria, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione.

La stessa regola si applica agli Enti titolari della graduatoria. I nominativi dei candidati utilmente collocati in graduatoria devono essere preventivamente individuati, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto.

Con questa novità si superano le mancate assunzioni di candidati idonei collocati in graduatoria che per motivi diversi (necessità di organizzare trasferimenti, obbligo di preavviso, ecc.) non riuscivano a sottoscrivere i contratti entro la data di scadenza della graduatoria.

✓ **Aspettativa non retribuita (Art. 3, comma 1, lettera e-bis)**

La norma approvata dalle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera stabilisce che le Pubbliche amministrazioni possono coprire le vacanze di organico, conseguenti al collocamento in aspettativa non retribuita di propri dipendenti, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, comunque non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. I contratti in questione sono comunque risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa. Si specifica, inoltre, che il personale in aspettativa non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il servizio prestato in applicazione di questa misura è valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti in misura non superiore al 10 per cento di quelli messi a concorso.

✓ **Incompatibilità componenti organi collegiali cessati dall'incarico (art. 3, comma 3-bis)**

La norma approvata dalle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera estende il regime di incompatibilità previsto per i componenti e i dirigenti della CONSOB a tutti i componenti degli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati.

Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni (Art. 3-bis)

La norma, **richiesta dall'ANCI** e approvata dalle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, prevede che, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa volta alla realizzazione degli obiettivi del PNRR, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale - che appartiene ai ruoli dei comuni, delle Unioni di comuni e delle città metropolitane con un numero di dipendenti eguale o inferiore a 50 unità - sia subordinato al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza, sino al 31 dicembre 2026

Misure urgenti in materia di reclutamento (Art. 4)

✓ **Interpretazione autentica concorsi pubblici (Art. 4, comma 1)**

La norma ribadisce che per le amministrazioni pubbliche vale il principio per cui il concorso è lo strumento ordinario e prioritario **per il reclutamento di personale e di conseguenza è necessario procedere all'immissione in servizio di tutti i vincitori di concorso prima di avviare nuove procedure concorsuali.**

✓ **Riserve di posti nei concorsi pubblici (Art. 4, commi 2 e 3)**

La norma di cui al comma 2 specifica che la riserva di posti non superiore al 40% di quelli banditi, che le amministrazioni possono destinare al personale assunto a tempo determinato con le modalità speciali disciplinate dall'art. 1 del D.L. n. 80/2021 e impiegato nell'ambito dei progetti PNRR, riguarda solo il personale non dirigenziale.

La norma di cui al comma 3 chiarisce che la riserva di posti non superiore al 50%, di quelli banditi nei concorsi per dirigenti ai sensi dell'art. 28, comma 1-bis, del D.L. n. 75/2023, riguarda esclusivamente il personale che **presta servizio nello stesso ente** che bandisce il concorso.

✓ **Premialità per servizio presso amministrazioni pubbliche per l'attuazione del PNRR (Art. 4, comma 2-bis)**

La norma, introdotta durante l'esame nelle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, riconosce una premialità a coloro che hanno prestato servizio presso le PA per l'attuazione del PNRR, ai fini della valutazione della esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni.

✓ **Sospensione delle limitazioni al numero di idonei in graduatoria per gli anni 2024 e 2025 (Art. 4, comma 9)**

Un'ulteriore importante previsione in materia di graduatorie concorsuali è stata introdotta con il comma 9 dell'art. 4: viene infatti disapplicato per tutte le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 l'obbligo di limitare il numero degli idonei in graduatoria al 20% dei posti messi a concorso. **È stata, quindi, accolta la specifica richiesta dell'ANCI, volta a ridurre gli oneri adempimentali per i Comuni, in una delicata fase caratterizzata dalla scarsa attrattività dell'impiego negli enti locali.**

Le Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera hanno approvato l'emendamento **richiesto dall'ANCI** volto a specificare che la sospensione delle limitazioni al numero degli idonei nelle graduatorie riguarda altresì tutti i concorsi banditi nel 2025, anche nel caso in cui le variabili connesse alle procedure concorsuali (es: necessità di prove suppletive, eventuali ricorsi etc.) determinino lo slittamento dell'approvazione della graduatoria al 2026. Questa specificazione è fondamentale per dare certezza agli enti in fase di programmazione dei piani assunzionali per il 2025.

✓ **Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in convenzione con altri comuni (Art. 6-ter)**

Le Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera hanno approvato la norma **richiesta dall'ANCI** che prevede che i Comuni possano nominare il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energie anche in gestione associata con altri Comuni.

Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e della struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei (Art. 7)

- ✓ **Supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i Comuni medi e piccoli (Art. 7, comma 2)**

La norma incrementa le risorse a disposizione di Formez PA per le attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i Comuni medi e piccoli.

- ✓ **Deroga ai requisiti di anzianità per assunzioni dei dirigenti degli enti locali (Art. 7, comma 4-ter)**

La norma, introdotta durante l'esame nelle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, estende agli anni 2025 e 2026 la deroga in materia di requisiti di anzianità di servizio da stabilire nelle procedure di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato dei dirigenti degli enti locali di cui all'articolo 8, comma 7-bis, decreto-legge n. 19/202, convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56.

Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Art. 8)

- ✓ **Misure per gli enti locali inclusi nei crateri sismici del 2009 e del 2016 (Art. 8, commi 1 e 2)**

La norma estende a tutti gli enti locali inclusi nei crateri sismici del 2009 e del 2016, a prescindere dalla rispettiva dimensione demografica, e agli Uffici speciali per la ricostruzione, la possibilità di ricorrere all'istituto del c.d. **scavalco d'eccedenza** (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004), ossia di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali.

Inoltre, il correttivo introdotto dalle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, **fino al 31 dicembre 2027**, prevede la possibilità di nominare il **direttore generale** oltre che nei Comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri 2009 e 2016 **anche nei Comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo**.

- ✓ **Estensione delle stabilizzazioni alle Unioni di Comuni (Art. 8, comma 3-ter)**

La norma approvata dalle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, estende alle unioni di comuni l'ambito di applicazione della disciplina transitoria (art. 3, comma 5, del dl 44/2023) che consente, fino al 31 dicembre 2026 e a determinate condizioni, alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni la stabilizzazione, nella qualifica già ricoperta, del personale non dirigenziale che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, e che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali.

✓ **Proroga sospensione iscrizione FAL per gli enti locali in dissesto (art. 8, comma 6)**

Su **richiesta dell'ANCI**, la disposizione consente di **prorogare al 31 dicembre 2025** il termine di applicazione obbligatoria dell'iscrizione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL), anche nel corso dell'esercizio del bilancio stabilmente riequilibrato, a seguito di dissesto.

✓ **Deroga sanzione per enti con piano di riequilibrio approvato (art. 8, commi 7 e 7-bis)**

La disposizione ha la finalità di introdurre una limitazione alla sanzione, prevista dall'art. 248, comma 5, primo, secondo e terzo periodo del TUEL, ai soli amministratori che, **senza dolo**, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei Conti. Tali disposizioni si applicano anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

✓ **Medie opere e Rigenerazione urbana (art. 8, commi da 8-bis a 8-quater)**

La norma, **che accoglie alcune richieste di ANCI**, approvata dalle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, prevede una serie di proroghe all'art. 1, comma 143 della legge 145/2018, in materia di aggiudicazioni di lavori per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – **cd opere medie**.

In primo luogo, aggiornando i termini di aggiudicazione ordinari degli interventi, la norma stabilisce che i tre mesi aggiuntivi, originariamente riconosciuti solo agli Enti che si fossero avvalsi degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), vengano riconosciuti a tutti gli Enti indipendentemente dall'utilizzo o meno dei suddetti istituti. Viene così opportunamente superata l'attuale disparità di trattamento che penalizza gli Enti che svolgono direttamente le funzioni di CUC o SUA, i quali, pur svolgendo direttamente le medesime attività, non beneficiano dell'estensione dei termini stabilita dalla norma.

In secondo luogo, viene modificato il comma 148-ter, art. 1, della legge n. 145/2018 **ampliando le deroghe ivi previste anche ai contributi assegnati nel 2023** (DM Interno 28 marzo e 19 maggio 2023), che non sono soggetti a revoca a condizione che l'affidamento dei lavori avvenga entro il 30 giugno 2025. Va precisato che – come anche in precedenti occasioni – per affidamento lavori si deve intendere la data della pubblicazione del bando o dell'invio delle lettera di invito a procedura negoziata, o dell'affidamento diretto.

Riguardo, invece, i termini per gli investimenti di **rigenerazione urbana**, di cui alla legge 160 del 2019, vengono prorogati dal 31 marzo al 30 giugno 2025 quelli per la stipula del contratto. Di conseguenza, la norma sposta al 15 settembre 2025 anche il termine entro cui dovrebbe essere adottato dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il decreto di revoca del contributo nei confronti degli Enti che non abbiano stipulato il contratto al 30 giugno 2025.

La norma, in ultimo, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2025 la scadenza per la stipula del contratto di affidamento dei lavori per i progetti di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Di conseguenza, viene spostato dal 15 maggio al 15 settembre 2025 il termine di adozione del decreto ministeriale di revoca delle risorse per i progetti che non abbiano rispettato il suddetto termine.

✓ **Utilizzo in convenzione dei funzionari per la coesione (art. 8, comma 9)**

Con tale previsione viene **recepita** dalle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera **la richiesta dell'ANCI** di chiarire la possibilità di impiegare il personale, assunto dai Comuni e dalle Città metropolitane in attuazione del Programma Nazionale Capacità per la coesione, anche nell'ambito di convenzioni ex art. 30 TUEL.

Misure urgenti in materia di edilizia scolastica (Art. 8-bis)

La norma, approvata dalle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, autorizza la spesa di **20 milioni di euro per il 2025** al fine di far fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica. Demanda quindi a uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonché dei criteri di assegnazione delle risorse stanziati dal comma 1 in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica. Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali (Art. 9)

✓ **Fondo per il contributo finanziario ai piccoli Comuni finalizzato alle assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione del PNRR e al trattamento economico del segretario comunale (Art. 9, comma 2)**

La norma dispone testualmente che: “le risorse finanziarie assegnate ai Comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi del comma 5, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, *nel corso del medesimo esercizio finanziario*, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai Comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti”.

Sul punto specifico si fa presente che l'ANCI richiede ormai da due anni una modifica normativa volta a superare le numerose difficoltà applicative dell'erogazione del contributo a valere sul fondo in questione, che ne hanno parzialmente vanificato l'obiettivo.

La norma inserita nel decreto in commento non rispecchia i contenuti delle proposte dell'ANCI, e corrisponde in minima parte alle esigenze rappresentate dai Comuni.

La maggiore criticità è data dal fatto che questa misura consente il reimpiego delle sole risorse restituite “nel medesimo esercizio finanziario”, laddove, in base alle indicazioni del Ministero dell'Interno (Circolare DAIT n. 84 del 3 luglio 2023) le risorse non utilizzate vanno riversate entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di assegnazione. **A meno di correttivi, che l'ANCI chiederà in sede di conversione, o chiarimenti tempestivi della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero dell'interno, il rischio è quindi che questa misura resti inattuabile.**

Inoltre, la stessa non corrisponde alle esigenze maggiormente segnalate dai Comuni già destinatari del contributo, che chiedono di poterlo utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione, considerato che il mancato utilizzo è dipeso da fattori non dipendenti dall'inerzia dell'ente ma da fattori esterni. Ad esempio, nel caso del contributo per il trattamento economico dei segretari, gli avvisi di vacanza della sede sono andati deserti per assenza di segretari di fascia C disponibili o interessati. Difficoltà che peraltro sono destinate a perpetrarsi anche in caso di riassegnazione delle risorse ad altri enti.

Inoltre, durante l'esame nelle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, è stata approvata una norma che dispone che al comune di **Lampedusa e Linosa**, nonché ad **altri comuni** con **analoghe condizioni** di marginalità geografica, criticità amministrative connesse all'immigrazione, o esigenze di rafforzamento legato alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del PNRR, possa essere assegnato un **segretario comunale** di **fascia** immediatamente **superiore rispetto** a quella **prevista** per l'ente, qualora l'ente sia nelle condizioni finanziarie di poterne sostenere le maggiori spese.

✓ **Procedure di nomina Segretari comunali (Art. 9, comma 2-bis, 2-ter, 2-quater)**

La norma, approvata dalle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, stabilisce che il segretario comunale iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali nella prima fascia professionale, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, a pena di cancellazione dall'albo, a partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per la copertura delle sedi di segreteria della sezione regionale dell'albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in mancanza, presso altre sezioni regionali, dandone comunicazione all'albo di competenza. Qualora non consegua la prima nomina entro il termine massimo di cinque anni dall'iscrizione all'albo, è comunque cancellato dall'albo medesimo ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. I posti resi disponibili dalle cancellazioni disposte dalla presente norma si aggiungono alle facoltà assunzionali autorizzabili per i segretari comunali secondo la normativa vigente.

Conferenza dei servizi (Art. 10, comma 4)

La norma, introdotta durante l'esame nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, chiarisce ulteriormente l'ambito di applicazione delle previsioni di cui al comma 4. Si ricorda che il comma 4 ha esteso la vigenza della conferenza di servizi c.d. accelerata di cui all'articolo 13, c. 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 fino al 31 dicembre 2026, qualora sia necessario indire una conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona. L'emendamento chiarisce che tali previsioni, se più favorevoli, si applicano anche alle conferenze di servizi decisorie semplificate previste dal DL n. 77/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), dal DL n. 13/2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Proroga TARI (Art. 10-ter)

La norma, approvata dalle commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, **differisce, per l'anno corrente**, il termine per l'approvazione da parte dei Comuni dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **dal 30 aprile al 30 giugno**. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.

Misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione (Art. 12)

- ✓ **Piano integrato di attività e di organizzazione: determinazione del fabbisogno di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica (Art. 12, comma 5 e 5-bis)**

La norma prevede che il Piano integrato di attività e di organizzazione, adottato dalle pubbliche amministrazioni, determini il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per la sicurezza informatica, nonché, a seguito di modificazione intervenuta in sede referente, per l'innovazione tecnologica con riguardo all'intelligenza artificiale e alla gestione dei big data. Prevede, altresì, che le amministrazioni pubbliche definiscano, all'interno della pianificazione in materia di formazione, appositi indirizzi in materia di transizione digitale "correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze".

- ✓ **Obbligo, per gli enti previdenziali e assistenziali di sottoscrivere fondi immobiliari chiusi promossi dagli enti territoriali o dalla Pubblica amministrazione centrale (Art. 12, comma 7)**

Il comma 7 dell'art. 12 contiene una disposizione volta a rafforzare la funzionalità delle PA, attraverso l'istituzione di un obbligo, a carico degli enti assistenziali e previdenziali, per il triennio 25/27, di destinare fino al 40% del "piano di impiego dei fondi da destinare agli investimenti immobiliari" (piano previsto dall'art. 65 legge 153 aprile 1969) nella sottoscrizione dei fondi immobiliari chiusi, promossi dagli enti territoriali o dalla Pubblica amministrazione centrale. Si tratta di un obbligo di sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 33 del DL 98/2011, i fondi comuni d'investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione.

Con questa disposizione viene, infatti, inserito un comma 3 bis all'art. 33 del DL 98/2011, che, con lo scopo, *"di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi,"* prevede che "Per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale destinano fino al quaranta per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater, di cui una quota non superiore al venti per cento per la sottoscrizione dei fondi di cui al comma 1."

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali (art. 12-bis)

La norma, introdotta durante l'esame nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, circonda il divieto di conferire ad ex-amministratori regionali o

locali, ovvero ex amministratori delegati di società a controllo pubblico di Regione e Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, incarichi dirigenziali esterni a tempo determinato nell'amministrazione regionale e locale.

Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie (Art. 14)

✓ Superamento dei limiti ai trattamenti economici accessori per i dipendenti e i dirigenti dello Stato (Art. 14, comma 1)

Il primo comma dell'art. 14 contiene la previsione dello sblocco del limite al trattamento economico accessorio per il personale dipendente e dirigente statale.

✓ Trattamento economico accessorio (art. 14, comma 1-bis)

Accogliendo solo parzialmente le richieste dell'ANCI, le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera hanno approvato una norma che consente di superare il blocco dei trattamenti economici del personale dei Comuni e delle Città metropolitane che perdura ormai da 15 anni. Si ricorda infatti che il D.L. n. 78/2010 aveva congelato i fondi dei trattamenti accessori imponendone la riduzione proporzionale alle cessazioni di personale. Successivamente il D. Lgs. n. 75/2017 aveva fissato l'ammontare complessivo dei trattamenti accessori erogati nel 2016 come limite invalicabile.

Con la misura introdotta in conversione del D.L. n. 25/2025 si prevede finalmente un cambio di rotta, consentendo a Comuni e Città metropolitane già a decorrere dall'anno 2025, di incrementare il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, fino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari del personale non dirigenziale, non superiore al 48 per cento.

Si fa presente, tuttavia, che la misura prevede, comunque, una pluralità di strumenti di garanzia, in particolare: deve esserci il rispetto dei valori-soglia previsti dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio da parte dell'organo di revisione e gli effetti della misura devono essere puntualmente tracciati in sede di Conto annuale.

A differenza, inoltre, di quanto previsto per il personale dello Stato, le eventuali maggiori risorse disponibili saranno a carico dei bilanci di Comuni e Città Metropolitane mentre, **come richiesto da ANCI**, sarebbe necessario un fondo statale.

Occorrerebbe, infine, estendere le nuove regole al fondo della dirigenza, nonché al personale delle Unioni dei Comuni e degli altri enti del comparto funzioni locali.

Funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità (art. 15-bis)

La norma, approvata durante l'esame nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera e **richiesta dall'ANCI** al fine di garantire l'efficace realizzazione degli interventi del programma per la promozione della mobilità sostenibile, consente di

attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, in deroga alla normativa vigente.